



Marilena Pierri
NOTAIO

Repertorio n. 97

Raccolta n. 66

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di dicembre
5.12.2022

in Bari alla via Delle Murge n. 63, presso Villa de Grecis
alle ore undici

Innanzi a me dottoressa Marilena Pierri, notaio in Grumo
Appula, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari,
è presente

- DEL CORE Massimiliano, nato a Bari il 21 ottobre 1975, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma nella
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della
"CONFAGRICOLTURA BARI" con sede in Bari, alla via Antonio e
Nicola Sorrentino n. 6, ove domicilia per la carica, codice
fiscale 80000650723, partita IVA 04532380724, associazione
non riconosciuta aderente alla Confederazione Generale della
Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA).

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io notaio sono certa, mi richiede di ricevere
verbale di assemblea generale degli associati della predetta
associazione convocata per oggi in questo luogo e a questa
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

ordine del giorno

- approvazione modifiche statuarie.

Ed invita me notaio a far constatare da pubblico verbale le
risultanze dell'assemblea medesima e le deliberazioni che la
stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto, il sopra
costituito, dottor DEL CORE Massimiliano, il quale constata e
dichiara:

- che l'assemblea in prima convocazione, indetta per il
giorno 5 dicembre 2022 alle ore sette, presso Villa De Grecis
- Via delle Murge, 63 - Bari, è andata deserta e che pertanto
la stessa è stata regolarmente convocata in seconda
convocazione, mediante avviso inviato agli associati in data
17 novembre 2022;

- che sono presenti numero 55 (cinquantacinque) associati
delegati, su un numero di 110 (centodieci), come risulta dal
foglio delle presenze, che si allega al presente verbale
sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e
sostanziale;

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo il Presidente,
come sopra costituito e gli altri componenti del Consiglio
Direttivo indicati nel foglio delle presenze, che si allega
al presente verbale sotto la lettera **"B"**, per formarne parte
integrante e sostanziale;

- che non è presente il Collegio dei Revisori, pur essendo

Registrato a BARI

il 20 dicembre 2022

al n. 57124 / 1T

stato ciascun componente regolarmente convocato, così come conferma il Presidente;

- persone di cui il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;

- che, pertanto, l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione dello stesso, essendo tutti informati della riunione.

A questo punto si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno ed, al riguardo, il Presidente illustra i motivi per cui si rende opportuno procedere ad apportare delle modificazioni ad alcuni articoli del vigente statuto.

All'uopo questi precisa che si renderebbe opportuno dapprima modificare la denominazione della associazione da "CONFAGRICOLTURA BARI" a "CONFAGRICOLTURA BARI- BAT" e successivamente trasferire la sede sociale che verrebbe fissata sempre all'interno del Comune di Bari alla via Antonio e Nicola Sorrentino n. 6 (sei).

Il Presidente specifica che qualora si adottasse la nuova denominazione verrebbero conseguentemente modificati gli articoli contenenti la vecchia denominazione in luogo della nuova denominazione e precisamente articolo 1, articolo 32, articolo 33 dello statuto e gli articoli contenuti nel codice etico, che costituisce appendice del suddetto statuto.

Altresì il Presidente, procedendo nella illustrazione della operazione, individua le ulteriori modifiche da apportare agli articoli dello statuto, in particolare:

. con riferimento all'articolo 1, propone di effettuare delle integrazioni e modificazioni, introducendo dapprima, come già esplicitato, la nuova denominazione, la nuova sede legale e successivamente l'espressione "pur impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie" nel secondo capoverso e aggiungendo integralmente l'ultima parte dell'articolo, sottolineando il rilievo dato dalla associazione nel promuovere l'imprenditore agricolo, come protagonista della produzione agricola e agroalimentare nel sistema economico provinciale e regionale;

. con riferimento all'articolo 2, propone di aggiungere nel primo capoverso alla parola imprenditori l'aggettivo "agricoli" e di aggiungere nel corpo del medesimo articolo l'espressione "o che ad essi vengano richiesti" e "perchè ratifichi gli effetti della sua validità"; il Presidente spiega i motivi di dette variazioni e come effettivamente dovranno essere interpretate e contestualizzate;

. con riferimento all'articolo 3, propone di integrare detto articolo al punto 1) con l'espressione "nell'ambito delle competenze a queste assegnate dallo Statuto Confederale" e modificare il punto 2) del medesimo articolo, nel modo che segue: "di attenersi ed uniformarsi strettamente alle

deliberazioni ed alle direttive degli Organi Statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana";

. con riferimento all'articolo 4, propone di modificare il secondo capoverso dell'articolo precisando che concorrono a formare la Associazione Confagricoltura Bari-Bat anche gli enti affiliati, che costituiscono articolazioni organizzative:

- a) L'Associazione "Giovani di Confagricoltura" - ANGA;
- b) L'"Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori" - ANPA;
- c) L'"Associazione nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio" - AGRITURIST;
- d) L'Associazione "Confagricoltura Donna".

Aderisce all'Associazione il Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice;

. con riferimento all'articolo 6, propone di modificare l'impegno del socio da tre anni a quattro anni e conseguentemente prevedere il rinnovo tacito per un ulteriore periodo quadriennale anzichè triennale;

. con riferimento all'articolo 9, (obblighi della associazione verso la Confederazione e la Confagricoltura Puglia), con riferimento all'articolo 10 (inosservanza degli obblighi della associazione), con riferimento all'articolo 11 (elettorato passivo), con riferimento all'articolo 12 (perdita della qualità di socio), il Presidente rappresenta l'esigenza di riformulare integralmente detti articoli, illustrando i motivi che giustificano questa scelta;

. con riferimento all'articolo 14, propone di aggiungere un ulteriore capoverso nella parte finale, riguardante ulteriori dettagli relativi alla partecipazione all'Assemblea;

. con riferimento all'articolo 15, propone di modificare la data fissata per Assemblea Generale in via ordinaria, illustrando le ragioni per cui si rende necessario spostare al 30 giugno la data che prima era stabilita al 30 marzo;

. con riferimento all'articolo 16, propone di integrare la modalità di convocazione della Assemblea Generale, prevedendo anche l'utilizzo della mail e della posta elettronica certificata ed altresì propone di aggiungere un ulteriore capoverso nella parte finale, volendo stabilire altresì che le adunanze possano svolgersi anche a mezzo di piattaforma telematica, determinando pertanto le modalità di attuazione;

. con riferimento all'articolo 19, propone di modificare il punto 6) dell'articolo, relativo alle attribuzioni dell'Assemblea, volendo stabilire che l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo proroghe di 60 giorni;

. con riferimento all'articolo 20, propone di modificare la durata della carica del Consiglio Direttivo: da tre a quattro anni; di sostituire la lettera e) di detto articolo, prevedendo altresì che detto Organo possa essere costituito anche da consiglieri scelti tra gli aventi voto in assemblea,

nel numero minimo di cinque, appositamente indicati nella fase di rinnovo degli Organi Sociali dalle singole delegazioni, eletti dall'Assemblea stessa. Altresì il Presidente prevede l'introduzione di un ulteriore capoverso posto nella parte finale di detto articolo che dispone di poter utilizzare, durante le sedute del Consiglio Direttivo, una piattaforma informatica appositamente predisposta, disciplinando di conseguenza le relative modalità di voto durante dette sedute.

. con riferimento all'articolo 21, propone di eliminare la espressione "per iscritto", relativa alle giustificazioni nell'ambito delle Adunanze del Consiglio Direttivo, in luogo della seguente formulazione "I componenti eletti del Consiglio Direttivo dopo tre assenze consecutive che non siano giustificate alle adunanze del Consiglio decadono dalla carica e sono sostituiti con delibera adottata dagli altri amministratori";

. con riferimento all'articolo 22, propone di integrare l'articolo al punto 8), prevedendo l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e del punto 13) del medesimo articolo, proponendo di designare i delegati a rappresentare l'Associazione alla Assemblea della Confagricoltura Puglia nonché gli ulteriori componenti il Consiglio Direttivo della Confagricoltura Puglia eventualmente spettanti all'Associazione;

. con riferimento all'articolo 23, relativo al Comitato di Presidenza, propone di riformularlo prevedendo che il Comitato di Presidenza sia costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, nel numero previsto dall'articolo quattordici dello Statuto e da componenti, nel numero minimo di quattro, scelti all'interno dei membri del Consiglio Direttivo ed operanti sul territorio delle Province di Bari e Bat, stabilendo altresì che le sedute del Comitato di Presidenza possano essere tenute anche con l'utilizzo di piattaforma informatica, con la previsione delle relative modalità di votazione;

. con riferimento all'articolo 25, relativo al Presidente e Vice Presidente, propone di integrarlo e modificarlo nel secondo e terzo capoverso, illustrando le ragioni delle suddette variazioni ed esplicando in modo dettagliato le modifiche da adottarsi;

. con riferimento all'articolo 26, propone di aggiungere il punto 7) a detto articolo, prevedendo la decadenza della carica da Consigliere, e/o Componente del Comitato di Presidenza, per coloro i quali risultino assenti, senza adeguata giustificazione, per più di tre riunioni dei relativi organi sociali, e le soluzioni conseguenti da adottarsi;

. con riferimento all'articolo 27, propone di integrare e modificare detto articolo, che disciplina il ruolo del

Presidente Onorario, pertanto il Presidente esplica le ragioni di detta variazione;

. con riferimento all'articolo 30 (Delegati comunali ed intercomunali), con riferimento all'articolo 34 (Organi dell'attività economica), con riferimento all'articolo 35 (Sezioni di prodotto provinciali), con riferimento all'articolo 40 (Modificazioni statutarie), con riferimento all'articolo 41 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione), con riferimento all'articolo 44 e all'articolo 45, propone di riformulare integralmente detti articoli, spiegandone i relativi motivi;

. con riferimento all'articolo 39, propone di introdurre l'espressione "bilancio consuntivo", sostituendola a "rendiconto economico e finanziario" e alla espressione "rendiconto consuntivo".

Dopo breve discussione, l'assemblea, udita la proposta del Presidente, con voto palese manifestato con alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

. di approvare le modifiche dell'articolo 1 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 1)

- Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione "**CONFAGRICOLTURA BARI-BAT**" con sede in Bari Via Antonio e Nicola Sorrentino numero 6, come Associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, a norma dell'art. tre dello statuto della Confederazione stessa, mantenendo nei confronti di questa autonomia istituzionale e finanziaria, pur impegnandosi a rispettarne le disposizioni Statutarie.

Essa costituisce, inoltre, la Federazione Regionale degli Agricoltori di Puglia, a norma dell'art. 27 del predetto statuto confederale.

Inoltre, promuove, rappresenta e tutela anche le attività e gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.

L'Associazione, per contribuire al progresso civile, sociale ed economico della Comunità nazionale, pone al centro della sua azione l'imprenditore agricolo, come protagonista della produzione agricola e agroalimentare e persegue lo sviluppo dell'agricoltura e delle imprese agricole nel sistema economico provinciale e regionale.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 2 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 2)

- Scopi

L'Associazione rappresenta e tutela gli interessi generali e

particolari degli imprenditori agricoli nelle organizzazioni che ne fanno parte, Conduttori in Economia, in forma associata e coltivatori diretti, singoli ed associati, che producono, trasformano, e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative. A tal fine si propone:

a) Di tutelare gli interessi e la professionalità della impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola, della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra Organizzazione economica e sindacale. Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli sindacati di categoria e le singole sezioni di prodotto;

b) Di coordinare l'attività dei sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma secondo, dello statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i sindacati inquadrati intendono stipulare o che da essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Associazione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

È attribuita all'Associazione la stipula dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Associazione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Associazione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché ratifichi gli effetti della sua validità.

Del pari l'Associazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi. Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni Nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) Di stimolare l'incremento ed il miglioramento della

produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo.

Per il conseguimento di tali attività le singole sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Associazione eventuali accordi con organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti, della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) Di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) Di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intesa ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) Di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'Organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere e partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) Di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'Organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) Di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) Di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria

provinciale;

j) Di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

k) Di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 3 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 3)

- Realizzazione degli Scopi

Per gli scopi sopra enunciati, l'Associazione si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Associazioni della Regione per il tramite della Confagricoltura Puglia, nell'ambito delle competenze a questa assegnate dallo Statuto Confederale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;

2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli Organi Statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 4 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 4)

- Associati

Possono aderire all'Associazione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'Associazione di cui al Titolo IV del presente statuto e che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani.

Concorrono a formare la Associazione Confagricoltura Bari-Bat anche gli enti affiliati, che costituiscono articolazioni organizzative:

a) L'Associazione "Giovani di Confagricoltura" - ANGA;

b) L'"Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori" - ANPA;

c) L'"Associazione nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio" - AGRITURIST;

d) L'Associazione "Confagricoltura Donna".

Aderisce all'Associazione il Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice.

Possono altresì aderire all'Associazione, a livello

territoriale, le Associazioni, gli Enti, le organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonché quelle delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di prodotto nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Associazione, attraverso i suoi uffici e servizi.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 6 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 6)

- Obblighi dei Soci

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'Associazione, nonché di versare il contributo associativo di cui all'articolo sette

L'impegno del socio dura quattro anni - per anno si intende dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre - ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo quadriennale, se entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

È fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Confagricoltura Puglia e dalla Associazione.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'Associazione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Associazione.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 9 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 9)

- Obblighi dell'Associazione verso la Confederazione e la Confagricoltura Puglia

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare obblighi statutari conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento federale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali

della Confederazione che possono interessare anche l'Organizzazione e l'attività degli associati, affinché si realizzi una migliore omogeneizzazione con i programmi, con gli obiettivi e con le strategie di Confagricoltura, nonché uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali degli Organi Confederali, volte alle innovazioni, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese ed alle conseguenti modalità operative e/o attuative dalla Direzione Generale;

- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Associazione è tenuta ad inviare la documentazione sulla situazione organizzativa, contributiva, fiscale ed economica elencata all'art. 8 del Regolamento Attuativo dello statuto nazionale, nonché a trasmettere alla Confederazione, il Bilancio approvato dall'Assemblea, all'uopo corredato dal parere del Collegio Sindacale in ordine alla sua completezza e veridicità, e tutta la documentazione fiscale, previdenziale e contabile che dovesse essere richiesta dalla Confederazione a supporto delle verifiche che la stessa vorrà effettuare. La Confederazione potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorché l'Associazione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrare e recare a questa pregiudizio, l'Associazione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Associazione indice un'Assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente Confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Associazione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Federazione Regionale, nell'ambito delle competenze a questa assegnate dallo Statuto Confederale, e a corrispondere ad essa il proprio contributo nella misura stabilita necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo, la Confederazione potrà eccezionalmente provvedere in via diretta a corrispondere tale contributo, avvalendosi dei

crediti vantati dalla Associazione nei suoi confronti, con le modalità previste dagli organi deliberanti della stessa.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 10 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 10)

- Inosservanza degli Obblighi dell'Associazione

L'Associazione Confagricoltura Bari-Bat è consapevole di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto Confederale di seguito integralmente riportato:

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari confederali di cui all'art. 6 e delle direttive confederali, il Presidente confederale ha facoltà di decidere nei confronti dell'Ente associato:

La sospensione delle prestazioni istituzionali della Confederazione e della Federazione Regionale;

La riduzione dei voti attribuiti dall'art. 12, ad un unico voto;

La sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;

L'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura massima del 10% della quota associativa annuale;

La proposta all'Assemblea Confederale di deliberare la espulsione dalla Confederazione, in presenza delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 10.

Qualora in una Organizzazione confederata si verificano inadempienze statutarie o amministrative, ovvero le situazioni descritte al precedente art. 6, ovvero disfunzioni o carenze amministrative, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente, su delibera della giunta esecutiva, può nominare un Ispettore, il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'Organizzazione, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Se viene rilevata la necessità, la Giunta Esecutiva può conferire all'Ispettore ulteriori compiti di affiancamento e di indirizzo nell'attività dell'Organizzazione confederata, in cui sono state rilevate disfunzioni o carenze o vacanza della direzione, al fine di promuovere o migliorare le attività risultate carenti. Tale incarico avrà una durata limitata indicata, caso per caso, dalla stessa Giunta esecutiva.

Inoltre, nei casi in cui nelle organizzazioni confederate si dovessero verificare difficoltà o ritardi nell'avvio e sviluppo degli Enti allo svolgimento dei servizi di maggiore importanza, la Giunta Esecutiva, consultata la Federazione Regionale di competenza, può altresì conferire ad un Ispettore il mandato di svolgere pro tempore, in affiancamento alla Direzione dell'Organizzazione confederata, funzioni organizzative limitate allo sviluppo o al miglioramento nella erogazione dei servizi medesimi.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 11 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 11)

- Elettorato Passivo

L'incarico del Presidente dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato di parlamentare europeo, nazionale e regionale.

L'elezione agli incarichi direttivi di Confagricoltura Bari-Bat o delle Sezioni Provinciali di Categoria o delle Sezioni Provinciali di Prodotto, è subordinata al rilascio della delega sindacale a favore di Confagricoltura.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 12 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 12)

- Perdita della Qualità di Associato alla Confederazione

L'Associazione perde la qualità di associato alla Confederazione:

a) per lo scioglimento dell'Organizzazione confederata o per la cessazione e il cambiamento essenziale degli scopi per i quali essa fu costituita, nonché per il rifiuto di ottemperare alle direttive confederali, o per il contrasto verificatosi tra l'azione svolta dall'Organizzazione e le direttive medesime;

b) per inosservanza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto, o comprovata incapacità a funzionare regolarmente, così come accertata dall'articolo 8, su deliberazione dell'Assemblea;

c) per recesso che deve essere comunicato con il preavviso di sei mesi tramite PEC o lettera raccomandata AR alla Giunta Esecutiva.

Il recesso dell'associato deve essere deliberato dalla propria Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

È in facoltà della Confederazione, in tal caso, di promuovere la costituzione di altra corrispondente Organizzazione per gli scopi di cui al presente Statuto.

A seguito della perdita della qualità di associato, l'Organizzazione confederata è tenuta a non utilizzare per il futuro né la denominazione né il logo della Confagricoltura.

La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della Confederazione.

L'Assemblea generale decide sulla perdita della qualità di associato con la presenza di almeno la metà dei voti rappresentati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 14 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 14)

- Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) da un massimo di tre Vice Presidenti dell'Associazione;
- c) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun sindacato provinciale di categoria, della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati;
- d) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione Provinciale di prodotto;
- e) dai Delegati comunali ed intercomunali dell'Associazione, designati dagli associati riuniti in Assemblea parziali comunali ed intercomunali;
- f) dall'eventuale Presidente onorario dell'Associazione.
- g) dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturist.

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio o delegato avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i Soci di Confagricoltura Bari-Bat, le deliberazioni della stessa, tuttavia, potranno essere adottate per il voto espresso dai soli soggetti la cui partecipazione attiva è prevista dal presente articolo.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 15 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale

" Articolo 15)

- Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 30 giugno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due sindacati di categoria o quattro sezioni di prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

All'Assemblea generale ordinaria è invitato il Presidente

confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 16 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 16)

- Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura del Presidente, mediante avviso postale o a mezzo mail e/o posta elettronica certificata con spedizione ai componenti di essa almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza e/o mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Associazione o su altro, giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Le adunanze dell'Assemblea possono essere tenute anche con l'utilizzo di piattaforma informatica appositamente predisposta, in tal caso le votazioni si terranno previo riconoscimento visivo dei partecipanti e le deleghe dovranno pervenire, in originale, presso la sede dell'Associazione almeno un'ora prima dell'inizio formale dell'Assemblea, pena la decadenza di validità della delega.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 19 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 19)

- Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto;
- 2) la eventuale nomina del Presidente onorario dell'Associazione;
- 3) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'articolo tredici lettera E;
- 4) l'elezione dei probiviri;
- 5) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
- 6) l'approvazione, entro il trenta aprile di ciascun anno, salvo eventuale possibile proroga di 60 gg, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- 7) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- 8) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione, a norma dell'articolo sette del presente statuto;

9) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'articolo otto;

10) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;

11) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso la determinazione della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;

12) l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;

13) approvazione di un eventuale regolamento elettorale.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 20 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 20)

- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è costituito:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dai Vice Presidenti dell'Associazione, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto;
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria, della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturst, e del Sindacato Nazionale Pensionati;
- d) dal Presidente di ciascuna Sezione di Prodotto;
- e) da consiglieri scelti tra gli aventi voto in assemblea, nel numero minimo di cinque, appositamente indicati nella fase di rinnovo degli Organi Sociali dalle singole delegazioni, eletti dall'Assemblea stessa.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro ove stabilito nei rispettivi accordi.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche con l'utilizzo di piattaforma informatica appositamente predisposta, in tal caso le votazioni si terranno previo riconoscimento visivo dei partecipanti.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 21 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 21)

- Convocazione e Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di Prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente

dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea generale.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di cinque giorni

I componenti eletti del Consiglio Direttivo dopo tre assenze consecutive che non siano giustificate alle adunanze del Consiglio decadono dalla carica e sono sostituiti con delibera adottata dagli altri amministratori.

Se decade la maggioranza degli amministratori quelli rimasti devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

La decadenza prevista dal presente articolo comporta, se del caso, anche la decadenza del Comitato di Presidenza.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 22 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 22)

- Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su di un diverso ordinamento dei sindacati stessi nell'ambito dell'Associazione;
- 4) ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di prodotto e le modifiche degli stessi;
- 5) eventualmente nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario;
- 6) proporre all'Assemblea le modalità e i criteri per l'elezione dei delegati comunali ed intercomunali nel rispetto di quanto previsto nell'articolo trenta.
- 7) attivare le procedure per l'elezione del responsabile delle delegazioni comunali ed intercomunali, espresso tra i delegati;
- 8) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea generale, tenuto conto dei termini di cui all'articolo diciannove punto 6);
- 9) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'articolo ventitré del presente statuto;
- 10) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
- 11) nel caso in cui si verifichi una carenza nella

composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'articolo venti lettera e), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;

12) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;

13) designare i delegati a rappresentare l'Associazione alla Assemblea della Confagricoltura Puglia nonché gli ulteriori componenti il Consiglio Direttivo della Confagricoltura Puglia eventualmente spettanti all'Associazione;

14) designare alla Confagricoltura Puglia il rappresentante dell'Associazione al Comitato per i problemi Organizzativi ed al Comitato per i problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente del territorio ed al Comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate;

15) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione a norma dell'articolo 7) del presente statuto;

16) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo quattro;

17) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'articolo cinque del presente statuto;

18) approvare l'organico ed il regolamento del personale dei servizi;

19) approvare, su proposta del Presidente assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale direttivo;

20) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;

21) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;

22) redigere regolamenti interni dell'Associazione da approvarsi dall'Assemblea Generale;

23) deliberare su tutti gli atti e contratti che ritenga opportuni per l'attività dell'Associazione esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservino espressamente all'Assemblea generale o al Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, assumere partecipazioni ed interessenze, partecipare a Società costituite costituende, contrarre mutui ipotecari, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni od annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali con esonero da responsabilità per i Conservatori competenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare

dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.";
. di approvare le modifiche dell'articolo 23 dello statuto,
che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 23)

- Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto e da componenti, nel numero minimo di quattro, scelti all'interno dei membri del Consiglio Direttivo ed operanti sul territorio delle Province di Bari e Bat.

Le sedute del Comitato di Presidenza possono essere tenute anche con l'utilizzo di piattaforma informatica appositamente predisposta, in tal caso le votazioni si terranno previo riconoscimento visivo dei partecipanti.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 25 dello statuto,
che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 25)

- Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea. I Vice Presidenti, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto, debbono appartenere a differenti Sindacati provinciali di categoria e/o Sezioni Provinciali di Prodotto.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La durata quadriennale del mandato diventa operativa immediatamente, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente statuto confederale.

Il Presidente e i Vice-Presidenti dovranno garantire l'adeguata rappresentanza dell'Associazione in tutte le sedi nelle quali sono chiamati a proporla, pertanto dovranno esprimere i valori che l'Associazione stessa è chiamata a rappresentare in nome dei propri associati. Considerato quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1, e dall'articolo 2, del presente statuto, non potranno ricoprire tali cariche, coloro i quali non siano titolari o legali rappresentanti di aziende che detengono fascicolo aziendale, rappresentativo per coltura e/o per attività, e/o non rivestano la figura d'Imprenditore Agricolo e/o non rappresentino proprietà fondiari utilizzate, anche da terzi, a fini agricoli.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o in sua assenza dagli altri Vice Presidenti in ordine di anzianità.

Mancando i Vice Presidenti, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 26 dello statuto,

che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 26)

- Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - 3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il Comitato di Presidenza alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
 - 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista nel presente articolo;
 - 5) partecipare all'Assemblea generale della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana, giusta l'articolo dieci, lettera e) dello Statuto Confederale;
 - 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Confagricoltura Puglia.
 - 7) proporre la decadenza della carica da Consigliere, e/o Componente del Comitato di Presidenza, per coloro i quali risultino assenti, senza adeguata giustificazione, per più di tre riunioni dei relativi organi sociali. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, indicherà la nomina dell'eventuale sostituto e la sottoporrà alla prima Assemblea utile. Il mandato, di quanti siano eletti nella modalità descritta, scade con il termine della legislatura ordinaria. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.";
- . di approvare le modifiche dell'articolo 27 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 27)

- Presidente Onorario

L'Assemblea può eventualmente eleggere il Presidente Onorario fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione.

Il Presidente Onorario fa parte di diritto di tutti gli Organismi dell'Associazione e può esprimere pareri consultivi. Rimangono inalterati, e conformi a quanto previsto dal precedente statuto vigente, i poteri e le funzioni attribuiti per la carica che è stata assegnata prima dell'approvazione del presente atto. L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 30 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 30)

- Delegati Comunali ed Intercomunali

L'Associazione opera sul territorio delle Province Bari e Bat con l'istituzione di delegazioni aventi carattere comunale e/o intercomunale. Le delegazioni non hanno bilancio autonomo e sono alle dirette dipendenze degli organi sociali e amministrativi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Nei singoli Comuni, l'Assemblea generale dovrà deliberare l'istituzione dei delegati Comunali, rappresentanti dei soci che hanno la loro sede legale, ovvero gestiscono attività agricole, nei comuni medesimi e dagli stessi eletti con il rapporto di un delegato ogni cinquanta soci.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale con la nomina di rappresentanti per ogni realtà intercomunale, dove il numero dei soci ne dia la possibilità e con rapporto adeguato al numero complessivo espresso.

I Delegati comunali ed intercomunali partecipano all'Assemblea generale dell'Associazione.

I Delegati comunali ed intercomunali durano in carica quattro anni.

La Delegazione, comunale e/o intercomunale, dovrà indicare il/i delegati che potranno eventualmente far parte del Consiglio Direttivo, che provvederà alla designazione dei componenti del Comitato di Presidenza.

Le assemblee elettive delle delegazioni comunali e intercomunali saranno presiedute dal Presidente dell'Unione, o da suo delegato, e dal Direttore dell'Associazione. L'elezione dei delegati avverrà a scrutinio segreto, salvo parere diverso espresso all'unanimità dai presenti, ratificato dal Presidente dell'Assemblea, che sarà responsabile delle operazioni di voto. È ammessa la delega, affidata a soci aventi diritto al voto, in numero massimo di due per ogni soggetto delegato.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 32 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 32)

- Ordinamento

L'Associazione Confagricoltura Bari-Bat ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni professionali.

L'Associazione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) Sindacato Provinciale dei Proprietari-Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;
- 2) Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) Sindacato provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
- 4) Sindacato provinciale delle Forme Associative che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in

forma societaria.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Associazione Confagricoltura Bari- Bat

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi sindacati provinciali previa autorizzazione dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat.

I Sindacati provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre provincie, le federazioni nazionali di categoria previste dall'articolo ventiquattro del vigente statuto confederale.

È in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Associazione o al Collegio dei probiviri contro le direttive dell'Associazione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati provinciali di categoria.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 33 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 33)

- Sindacati Provinciali di Categoria

Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Associazione deve predisporre un proprio statuto che preveda fra l'altro i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat ed a quello della Federazione Nazionale di categoria

Lo Statuto deliberato dall'Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 34 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 34)

- Organi dell'Attività Economica

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Associazione Confagricoltura Bari-Bat si articola in Sezioni di prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ratificati dalla Corrispondente Federazione Nazionale di prodotto.

La sezione Provinciale dell'Associazione nazionale "Giovani

Agricoltori" può nominare un proprio componente in ogni sezione di prodotto provinciale.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 35 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 35)

- Sezioni di Prodotto Provinciali

Confagricoltura Bari-Bat costituisce, per i prodotti di interesse, le Sezioni di Prodotto alle quali sono assegnati i soci in relazione alle produzioni rappresentate.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti conforme ai criteri fissati dalla Confederazione, nonché possono eleggere altri titolari di imprese che per le loro caratteristiche, dimensioni, redditività, capacità organizzative, siano rappresentative del territorio.

Non potranno essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto fanno parte dell'Assemblea dell'Unione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 39 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 39)

- Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea generale.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 40 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 40)

- Modificazioni Statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea generale, convocata in via straordinaria.

In tal caso in deroga all'art. 13, per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 41 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 41)

- Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea generale.

In tal caso, per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 44 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 44)

L'indicazione nominativa, che l'Associazione dovrà effettuare per assolvere a quanto previsto al comma 13 dell'articolo 22, tenendo nella dovuta considerazione la presenza, nel proprio ambito territoriale di competenza, di due entità Provinciali, Bari e BAT, considerando che faranno parte del Consiglio di Federazione il Presidente Provinciale in carica oltre a un numero di consiglieri stabilito sulla base di parametri indicati dallo Statuto della Federazione, dovrà prevedere la presenza in Consiglio Federale di un rappresentante della Provincia BAT ogni tre consiglieri nominati aventi diritto per conto dell'Associazione. Qualora il Presidente della Associazione in carica sia espressione territoriale della BAT, tale obbligo s'intende assolto.";

. di approvare le modifiche dell'articolo 45 dello statuto, che pertanto assume il seguente tenore letterale:

" Articolo 45)

È facoltà della Confederazione richiedere modifiche, alle disposizioni statutarie proposte dall'Associazione, in fase di valutazione di ratifica delle stesse.

Il Consiglio Direttivo può apportare allo statuto, tutte le modifiche che fossero richieste, in detto contesto, dalla Confederazione nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusto l'articolo trentanove dello statuto confederale. Le modifiche, eventualmente applicate, saranno ratificate dalla prima assemblea straordinaria utile successiva all'effettuazione delle stesse.";

dando io notaio lettura alla assemblea degli articoli dello statuto così come modificati;

- di approvare le modifiche contenute nel codice etico, che costituisce appendice dello statuto, sostituendo la vecchia denominazione con la nuova "CONFAGRICOLTURA BARI-BAT", che

conseguentemente assume il seguente tenore letterale:

"APPENDICE ALLO STATUTO DELLA CONFAGRICOLTURA BARI-BAT

CODICE ETICO DI CONFAGRICOLTURA BARI-BAT - PREMESSA

"CONFAGRICOLTURA BARI-BAT" ritiene doveroso, per una categoria imprenditoriale impegnata a contribuire allo sviluppo economico ed alla crescita civile del Paese, ricondurre le proprie attività ed i propri comportamenti in un quadro di comportamenti eticamente corretti.

Comportamenti eticamente scorretti possono creare grave danno all'immagine di una intera categoria.

L'eticità del comportamento non è da intendersi nel significato basilare di osservanza delle norme di legge e dello statuto ma come il miglior comportamento sempre, in relazione ai mezzi ed ai fini sia come singoli sia come gruppo.

"CONFAGRICOLTURA BARI-BAT" considera valori di riferimento le Istituzioni, la libera iniziativa, la proprietà privata, l'autonomia, il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo della competitività. Questa avviene mediante la valorizzazione delle competenze tecnico professionali dell'imprenditore e dei suoi collaboratori attraverso interventi di formazione continua e permanente.

ASSOCIATI

L'imprenditore che aderisce a Confagricoltura si impegna a rispettare leggi e contratti, a favorire la crescita professionale dei collaboratori ed a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, di contribuire alle scelte dell'Associazione tenendo come obiettivo primario l'interesse dell'intera categoria, a rispettare le direttive dell'Associazione e ad esprimere le posizioni personali preventivamente nelle sedi deputate al dibattito interno.

DIRIGENTI

L'imprenditore che assume incarichi associativi si impegna a farlo per spirito di servizio verso gli associati, per questo tutte le cariche sono gratuite, a mantenere un atteggiamento di lealtà e responsabilità verso l'Associazione uniformandosi alle direttive della stessa, a fare uso riservato delle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della propria carica, a trattare gli associati con pari dignità, a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle varie istanze esprimendo le posizioni personali nelle sedi deputate al dibattito, a rimettere il mandato qualora per motivi professionali o oggettivi la permanenza possa essere dannosa per l'immagine dell'Associazione o della categoria.

RAPPRESENTANTI ESTERNI

L'imprenditore che è scelto secondo le norme statutarie per rappresentare l'Associazione in enti esterni oltre agli obblighi di cui sopra si impegna garantendo l'interesse dell'ente designato, a seguire gli indirizzi che

l'Associazione, a dare e ad informare costantemente la stessa sullo svolgimento del mandato concordando ogni ulteriore incarico, a rimettere il mandato per cause di incompatibilità o impossibilità ad una partecipazione continuativa e comunque a richiesta dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è demandato alla verifica del rispetto delle norme comportamentali di cui sopra." ; dando io lettura al codice etico, di cui innanzi, con le modifiche così come apportate;

- di approvare il nuovo statuto aggiornato alle assunte modifiche, composto di quarantasei articoli, con il Codice Etico in appendice aggiornato, statuto che unitamente al Codice Etico si allegano in un'unica fascicolazione sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti quarantuno

Le spese del presente atto sono a carico della associazione.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza

Richiesto

io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dall'inizio alla fine

Dell'atto ho dato lettura al comparente che a mia interpellanza dichiara essere lo scritto conforme alla sua volontà e lo approva e sottoscrive alle ore undici e minuti quarantacinque

Consta di sette fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su venticinque facciate fin qui

Firmato:

Massimiliano Del Core

Notaio Marilena Pierri (segue sigillo)



ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA BARI

VILLA DE GRECIS

BARI, 5 dicembre 2022

PRESIDENTE ONORARIO

SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO

PRESIDENTE: MASSIMILIANO DEL CORE

VICE PRESIDENTI

BARNABA NICLA

PATRUNO GIACOMO

COMPONENTI

ABBATEPAOLO GIOVANNI

ADDARIO CHIECO FRANCESCO

ANTONINO GIANVITO

ANNIO MARIANNA

AZ. AGR. FASOLI

BARTOLOMUCCI RICCARDO

BOCCUZZI MARINA

BOMBINI MAURO

BORRELLI MASSIMO

BRUNO ANTONIO

BRUNO G.PPE DAVIDE

CALZOLARO GIACOMO *DELLA DE MELA VITO*

CARLUCCI GIUSEPPE

CARULLI GIUSEPPE

Lyell R
Brenner
Hear

DEPT. OF
PUBLIC AFFAIRS
JAN 10 1960

De jure lto

De jure v. To

[Handwritten signature]

Amilcar de Oliveira

Cheerless Mule

bill for

[Signature]

Oliver P. ...

Fran De Quatros

Fran De Beault

Bill Lee

[illegible]

He the VJO

[Handwritten signature]

~~Handwritten signature~~

[Handwritten signature]

Mr. J. H. [illegible]

120

Handwritten signature

Paul M.

[Signature]

[Signature]



FERRULLI SANTE

FRUGIS STANISLAO

GENCHI CECILIA

GIAMPETRUZZI DOMENICO

GIANFRATE CATALDO

GIANNUZZI NICOLA

GIORDANO VITO

LABARILE DANIELE

LACAVALLA FRANCESCO

LACENERE MICHELE

LAERA GIOVANNI

LAMANUZZI GIOVANNI

LAMANUZZI MATTEO

LAPORTA FRANCESCO

LASELVA LEONARDO

LATTARULO MICHELE

LEOCI PAOLO

LEOGRANDE GIOVANNI

LEVA GIOVANNI

LIANTONIO FRANCESCO

LOIZZO GIUSEPPE

LONGO PIETRO

LOPANE LORENZO

LOPOLITO MAURIZIO V.

LOVAGLIO GIAMPAOLO

MANGINI GIUSEPPE

MANGINI STEFANO

Delighe

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DELEGATA DE CURATO EMILIO
DELEGATA DE CURATO EMILIO

[Signature]

MARTELLO MATTEO *DEL SAN ROSELLA GIUSEPPE*

MASI ANTONIO

MASTROTOTARO TOMMASO

MEZZAPESA GIUSEPPE

MEZZAPESA MARIA V.ZA

MEZZAPESA PIETRO

MILANO PAOLO

MISINO VINCENZO

NARDULLI SALVATORE

NAPOLETANO IGNAZIO

NATUZZI ERNESTO

PALUMBO GIUSEPPE

PASQUALE ALESSANDRO

PATRUNO MICHELE

PELLEGRINI DOMENICO

PERRONE MARILU'

PERNICE RAFFAELE

PIGNATARO FRANCO *DEL SAN DEL VIDA MASSIMILIANO*

QUERCIA SERGIO

ROSSI DONATO *DEL SAN TONINO LUIGI*

SAVINO DOMENICO

SAVINO STEFANO

SCARINGELLA GAETANO

SCIANATICO GIOVANNI

SPINA PIETRO

STASI FILIPPO

SUGLIA GIACOMO

Isidoro Jan

*Mezzapesa Giuseppe
Mezzapesa Maria V. Z. A.
Mezzapesa Pietro*

*Milano Paolo
Misino Vincenzo*

Nardulli Salvatore

Napoletano Ignazio

Natuzzi Ernesto

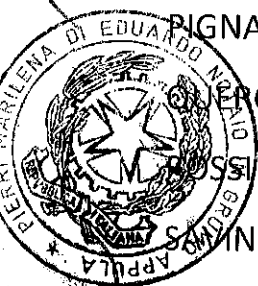
Palumbo Giuseppe

Pasquale Alessandro

Patruno Michele

Pellegrini Domenico

Marcello



TALENTI FRANCESCO

TALENTI GIOVANNI

TATONE MARCO

TARANTINI ANDREA

TEDONE LUIGI

TODISCO LUIGI

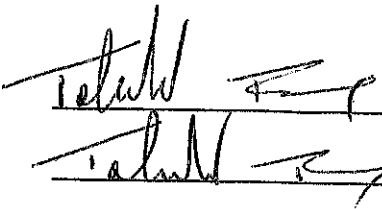
TROIANO SIMONA C.

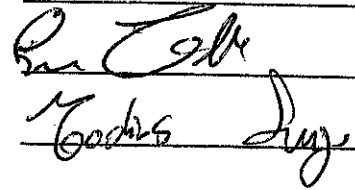
VALENTE GIROLAMO

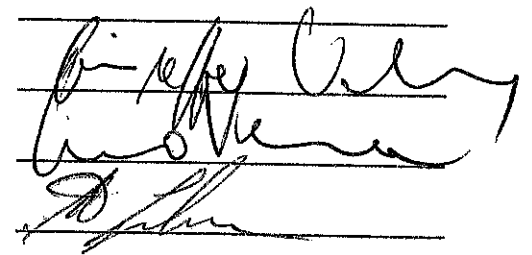
VALENZANO GIUSEPPE

VENTURA NUNZIO

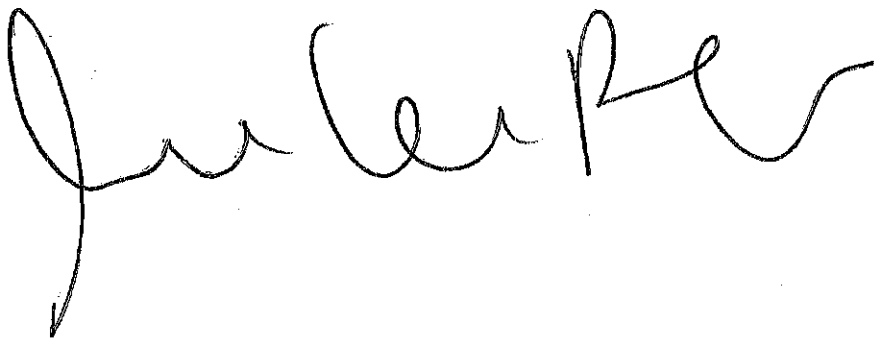
VITTO GIULIANO

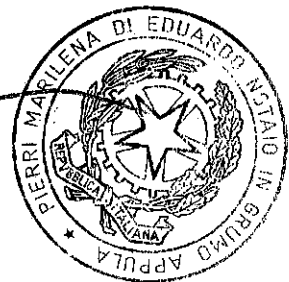
Delga 













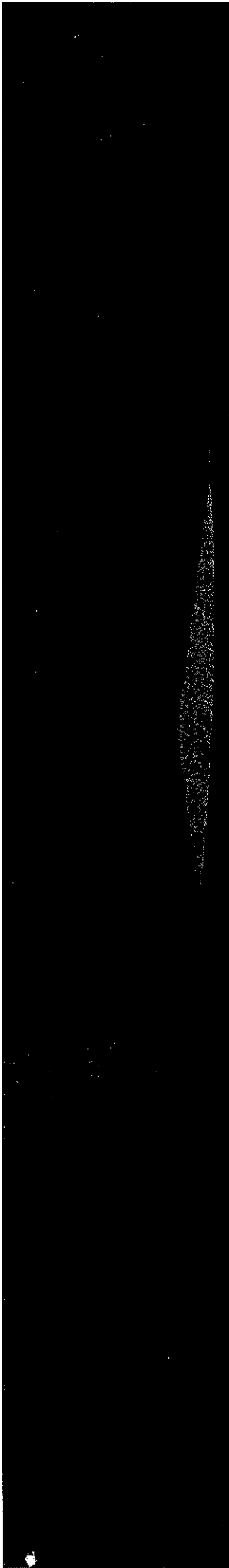
NUM	COGNOME	NOME	CARICA IN ASSEMBLEA	FIRME PER PRESENZA	DELEGHE	DELEGANTI
1	ABBATEPAOLO	GIOVANNI	. Consiglio Direttivo	<i>Giovanni Abbatepaolo</i>		
2	CASSANO	PIETRO	. Consiglio Direttivo	<i>Pietro Cassano</i>	1	FERRUCCI SANTO
3	CIPRIANI	LUIGI	. Consiglio Direttivo	<i>Luigi Cipriani</i>		
4	CONTO'	FRANCO	. Consiglio Direttivo	<i>Franco Conto'</i>		
5	DI NISO	GIUSEPPE	. Consiglio Direttivo	<i>Giuseppe Di Niso</i>		
6	FRUGIS	STANISLAO	. Consiglio Direttivo			
7	LEOCI	PAOLO	. Consiglio Direttivo	<i>Paolo Leoci</i>		

Member of the

Board of Directors

A

A



NUM	COGNOME	NOME	CARICA IN ASSEMBLEA	FIRME PER PRESENZA	DELEGHE	DELEGANTI
8 A	PERNICE	RAFFAELE	. Consiglio Direttivo			

Prondor

gavank



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1)

- Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione "CONFAGRICOLTURA BARI-BAT" con sede in Bari Via Antonio e Nicola Sorrentino numero 6, come Associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, a norma dell'art. tre dello statuto della Confederazione stessa, mantenendo nei confronti di questa autonomia istituzionale e finanziaria, pur impegnandosi a rispettarne le disposizioni Statutarie.

Essa costituisce, inoltre, la Federazione Regionale degli Agricoltori di Puglia, a norma dell'art. 27 del predetto statuto confederale.

Inoltre, promuove, rappresenta e tutela anche le attività e gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.

L'Associazione, per contribuire al progresso civile, sociale ed economico della Comunità nazionale, pone al centro della sua azione l'imprenditore agricolo, come protagonista della produzione agricola e agroalimentare e persegue lo sviluppo dell'agricoltura e delle imprese agricole nel sistema economico provinciale e regionale.

Articolo 2)

- Scopi

L'Associazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli nelle organizzazioni che ne fanno parte, Conduttori in Economia, in forma associata e coltivatori diretti, singoli ed associati, che producono, trasformano, e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative. A tal fine si propone:

a) Di tutelare gli interessi e la professionalità della impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola, della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra Organizzazione economica e sindacale. Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli sindacati di categoria e le singole sezioni di prodotto;

b) Di coordinare l'attività dei sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di

indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma secondo, dello statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i sindacati inquadrati intendono stipulare o che da essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Associazione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

È attribuita all'Associazione la stipula dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Associazione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Associazione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché ratifichi gli effetti della sua validità.

Del pari l'Associazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi. Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni Nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) Di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo.

Per il conseguimento di tali attività le singole sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Associazione eventuali accordi con organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti, della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) Di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) Di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intesa ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di



produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) Di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'Organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere e partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) Di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'Organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) Di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) Di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;

j) Di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

k) Di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Articolo 3)

- Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, l'Associazione si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Associazioni della Regione per il tramite della Confagricoltura Puglia, nell'ambito delle competenze a questa assegnate dallo Statuto Confederale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la

definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;

2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli Organi Statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Articolo 4)

- Associati

Possono aderire all'Associazione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'Associazione di cui al Titolo IV del presente statuto e che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani.

Concorrono a formare la Associazione Confagricoltura Bari-Bat anche gli enti affiliati, che costituiscono articolazioni organizzative:

- a) L'Associazione "Giovani di Confagricoltura" - ANGA;
- b) L'"Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori" - ANPA;
- c) L'"Associazione nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio" - AGRITURIST;
- d) L'Associazione "Confagricoltura Donna".

Aderisce all'Associazione il Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice.

Possono altresì aderire all'Associazione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonché quelle delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di prodotto nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Associazione, attraverso i suoi uffici e servizi.

Articolo 5)

- Ammissione

L'agricoltore o il coltivatore diretto che intende aderire all'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza dell'Associazione stessa, con la indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale. Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica,

oltre che dei dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento.

Le Associazioni, gli Enti e Organizzazione di cui all'articolo tre, comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole sezioni di prodotto delibera il Comitato di Presidenza dell'Associazione.

Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Articolo 6)

- Obblighi dei soci

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'Associazione, nonché di versare il contributo associativo di cui all'articolo sette

L'impegno del socio dura quattro anni - per anno si intende dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre - ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo quadriennale, se entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

È fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Confagricoltura Puglia e dalla Associazione.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'Associazione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7)

- Contributi

I singoli soci si impegnano a corrispondere all'Associazione

il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'Associazione. È facoltà dell'Associazione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti Contributi sulla base delle disposizioni di legge. I contributi sono fissati ogni anno - su proposta del Comitato di Presidenza - dall'Assemblea sulla base del bilancio dell'Assemblea stessa.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di Prodotto potranno chiedere all'Associazione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi dell'Associazione.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuo entro la data del trenta giugno di ciascun anno.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte, e non sono rivalutabili.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale, comporta nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Associazione ed alla partecipazione alla sua attività.

Articolo 8)

- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso, allo scadere del termine previsto dal secondo comma dell'articolo sei;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti nel presente statuto o per atto di indisciplina grave.

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea generale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'articolo quattro

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Articolo 9)

- Obblighi dell'Associazione verso la Confederazione e la Confagricoltura Puglia.

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare obblighi statutari conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento federale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione che possono interessare anche l'Organizzazione e l'attività degli associati, affinché si realizzi una migliore omogeneizzazione con i programmi, con gli obiettivi e con le strategie di Confagricoltura, nonché uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali degli Organi Confederali, volte alle innovazioni, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese ed alle conseguenti modalità operative e/o attuative dalla Direzione Generale;
- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Associazione è tenuta ad inviare la documentazione sulla situazione organizzativa, contributiva, fiscale ed economica elencata all'art. 8 del Regolamento Attuativo dello statuto nazionale, nonché a trasmettere alla Confederazione, il Bilancio approvato dall'Assemblea, all'uopo corredato dal parere del Collegio Sindacale in ordine alla sua completezza e veridicità, e tutta la documentazione fiscale, previdenziale e contabile che dovesse essere richiesta dalla Confederazione a supporto delle verifiche che la stessa vorrà effettuare. La Confederazione potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorché l'Associazione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrare e recare a questa pregiudizio, l'Associazione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Associazione indice un'Assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente Confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Associazione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Federazione Regionale, nell'ambito delle competenze a questa assegnate dallo Statuto Confederale, e a corrispondere ad

essa il proprio contributo nella misura stabilita necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo, la Confederazione potrà eccezionalmente provvedere in via diretta a corrispondere tale contributo, avvalendosi dei crediti vantati dalla Associazione nei suoi confronti, con le modalità previste dagli organi deliberanti della stessa.

Articolo 10)

- Inosservanza degli obblighi dell'Associazione

L'Associazione Confagricoltura Bari-Bat è consapevole di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto Confederale di seguito integralmente riportato:

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari confederali di cui all'art. 6 e delle direttive confederali, il Presidente confederale ha facoltà di decidere nei confronti dell'Ente associato:

- a) La sospensione delle prestazioni istituzionali della Confederazione e della Federazione Regionale;
- b) La riduzione dei voti attribuiti dall'art. 12, ad un unico voto;
- c) La sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- d) L'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura massima del 10% della quota associativa annuale;
- e) La proposta all'Assemblea Confederale di deliberare la espulsione dalla Confederazione, in presenza delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 10.

Qualora in una Organizzazione confederata si verificchino inadempienze statutarie o amministrative, ovvero le situazioni descritte al precedente art. 6, ovvero disfunzioni o carenze amministrative, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente, su delibera della giunta esecutiva, può nominare un Ispettore, il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'Organizzazione, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Se viene rilevata la necessità, la Giunta Esecutiva può conferire all'Ispettore ulteriori compiti di affiancamento e di indirizzo nell'attività dell'Organizzazione confederata, in cui sono state rilevate disfunzioni o carenze o vacanza della direzione, al fine di promuovere o migliorare le attività risultate carenti. Tale incarico avrà una durata limitata indicata, caso per caso, dalla stessa Giunta esecutiva.

Inoltre, nei casi in cui nelle organizzazioni confederate si dovessero verificare difficoltà o ritardi nell'avvio e sviluppo degli Enti allo svolgimento dei servizi di maggiore importanza, la Giunta Esecutiva, consultata la Federazione Regionale di competenza, può altresì conferire ad un Ispettore il mandato di svolgere pro tempore, in



affiancamento alla Direzione dell'Organizzazione confederata, funzioni organizzative limitate allo sviluppo o al miglioramento nella erogazione dei servizi medesimi.

Articolo 11)

- Elettorato passivo

L'incarico del Presidente dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato di parlamentare europeo, nazionale e regionale.

L'elezione agli incarichi direttivi di Confagricoltura Bari-Bat o delle Sezioni Provinciali di Categoria o delle Sezioni Provinciali di Prodotto, è subordinata al rilascio della delega sindacale a favore di Confagricoltura.

Articolo 12)

- Perdita della qualità di associato alla Confederazione

L'Associazione perde la qualità di associato alla Confederazione:

a) per lo scioglimento dell'Organizzazione confederata o per la cessazione e il cambiamento essenziale degli scopi per i quali essa fu costituita, nonché per il rifiuto di ottemperare alle direttive confederali, o per il contrasto verificatosi tra l'azione svolta dall'Organizzazione e le direttive medesime;

b) per inosservanza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto, o comprovata incapacità a funzionare regolarmente, così come accertata dall'articolo 8, su deliberazione dell'Assemblea;

c) per recesso che deve essere comunicato con il preavviso di sei mesi tramite PEC o lettera raccomandata AR alla Giunta Esecutiva.

Il recesso dell'associato deve essere deliberato dalla propria Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

È in facoltà della Confederazione, in tal caso, di promuovere la costituzione di altra corrispondente Organizzazione per gli scopi di cui al presente Statuto.

A seguito della perdita della qualità di associato, l'Organizzazione confederata è tenuta a non utilizzare per il futuro né la denominazione né il logo della Confagricoltura.

La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della Confederazione.

L'Assemblea generale decide sulla perdita della qualità di associato con la presenza di almeno la metà dei voti rappresentati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13)

- Organi dell'Associazione



Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei probiviri

I componenti degli organi dell'Associazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Associazione stessa.

Per le Assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Articolo 14)

- Assemblea generale

L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) da un massimo di tre Vice Presidenti dell'Associazione;
- c) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun sindacato provinciale di categoria, della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati;
- d) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione Provinciale di prodotto;
- e) dai Delegati comunali ed intercomunali dell'Associazione, designati dagli associati riuniti in Assemblea parziali comunali ed intercomunali;
- f) dall'eventuale Presidente onorario dell'Associazione.
- g) dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturst.

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio o delegato avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i Soci di Confagricoltura Bari-Bat, le deliberazioni della stessa, tuttavia, potranno essere adottate per il voto espresso dai soli soggetti la cui partecipazione attiva è prevista dal presente articolo.

Articolo 15)

- Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 30 giugno; in via straordinaria, per



iniziativa del Presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due sindacati di categoria o quattro sezioni di prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

All'Assemblea generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Articolo 16)

- Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura del Presidente, mediante avviso postale o a mezzo mail e/o posta elettronica certificata con spedizione ai componenti di essa almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza e/o mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Associazione o su altro, giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Le adunanze dell'Assemblea possono essere tenute anche con l'utilizzo di piattaforma informatica appositamente predisposta, in tal caso le votazioni si terranno previo riconoscimento visivo dei partecipanti e le deleghe dovranno pervenire, in originale, presso la sede dell'Associazione almeno un'ora prima dell'inizio formale dell'Assemblea, pena la decadenza di validità della delega.

Articolo 17)

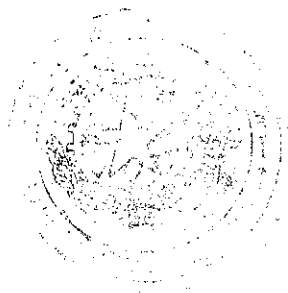
- Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il Voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità, di provvedervi diversamente.



In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un Presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede Assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Articolo 18)

- Presidente - Segretario dell'Assemblea - verbale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo venticinque del presente statuto

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro trenta giorni alla Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana.

Articolo 19)

- Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto;
- 2) la eventuale nomina del Presidente onorario dell'Associazione;
- 3) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'articolo tredici lettera E;
- 4) l'elezione dei probiviri;
- 5) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
- 6) l'approvazione, entro il trenta aprile di ciascun anno, salvo eventuale possibile proroga di 60 gg, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- 7) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- 8) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione, a norma dell'articolo sette del presente statuto;
- 9) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'articolo otto;
- 10) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
- 11) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso la determinazione della Giunta Esecutiva



confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;

12) l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;

13) approvazione di un eventuale regolamento elettorale.

Articolo 20)

- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è costituito:

a) dal Presidente dell'Associazione;

b) dai Vice Presidenti dell'Associazione, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto;

c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria, della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturst, e del Sindacato Nazionale Pensionati;

d) dal Presidente di ciascuna Sezione di Prodotto;

e) da consiglieri scelti tra gli aventi voto in assemblea, nel numero minimo di cinque, appositamente indicati nella fase di rinnovo degli Organi Sociali dalle singole delegazioni, eletti dall'Assemblea stessa.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro ove stabilito nei rispettivi accordi.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche con l'utilizzo di piattaforma informatica appositamente predisposta, in tal caso le votazioni si terranno previo riconoscimento visivo dei partecipanti.

Articolo 21)

- Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

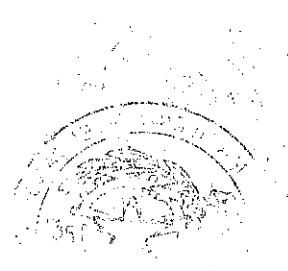
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di Prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea generale.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di cinque giorni

I componenti eletti del Consiglio Direttivo dopo tre assenze consecutive che non siano giustificate alle adunanze del Consiglio decadono dalla carica e sono sostituiti con delibera adottata dagli altri amministratori.



Se decade la maggioranza degli amministratori quelli rimasti devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina. La decadenza prevista dal presente articolo comporta, se del caso, anche la decadenza del Comitato di Presidenza.

Articolo 22)

- Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su di un diverso ordinamento dei sindacati stessi nell'ambito dell'Associazione;
- 4) ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di prodotto e le modifiche degli stessi;
- 5) eventualmente nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario;
- 6) proporre all'Assemblea le modalità e i criteri per l'elezione dei delegati comunali ed intercomunali nel rispetto di quanto previsto nell'articolo trenta.
- 7) attivare le procedure per l'elezione del responsabile delle delegazioni comunali ed intercomunali, espresso tra i delegati;
- 8) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea generale, tenuto conto dei termini di cui all'articolo diciannove punto 6);
- 9) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'articolo ventitré del presente statuto;
- 10) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
- 11) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'articolo venti lettera e), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 12) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;
- 13) designare i delegati a rappresentare l'Associazione alla Assemblea della Confagricoltura Puglia nonché gli ulteriori componenti il Consiglio Direttivo della Confagricoltura Puglia eventualmente spettanti all'Associazione;



- 14) designare alla Confagricoltura Puglia il rappresentante dell'Associazione al Comitato per i problemi Organizzativi ed al Comitato per i problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente del territorio ed al Comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate;
- 15) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione a norma dell'articolo 7) del presente statuto;
- 16) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo quattro;
- 17) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'articolo cinque del presente statuto;
- 18) approvare l'organico ed il regolamento del personale dei servizi;
- 19) approvare, su proposta del Presidente assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale direttivo;
- 20) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
- 21) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;
- 22) redigere regolamenti interni dell'Associazione da approvarsi dall'Assemblea Generale;
- 23) deliberare su tutti gli atti e contratti che ritenga opportuni per l'attività dell'Associazione esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservino espressamente all'Assemblea generale o al Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, assumere partecipazioni ed interessenze, partecipare a Società costituite costituende, contrarre mutui ipotecari, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni od annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali con esonero da responsabilità per i Conservatori competenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23)

- Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto e da componenti, nel numero minimo di quattro, scelti all'interno dei membri del Consiglio Direttivo ed operanti sul territorio delle Province di Bari e Bat.

Le sedute del Comitato di Presidenza possono essere tenute anche con l'utilizzo di piattaforma informatica appositamente predisposta, in tal caso le votazioni si terranno previo

riconoscimento visivo dei partecipanti.

Articolo 24)

- Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Spetta al Comitato di Presidenza;

1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

2) proporre al Consiglio Direttivo i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione a norma dell'articolo sette del presente statuto;

3) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad essi affidati dal Consiglio Direttivo;

4) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli sindacati di categoria ed alle singole sezioni di prodotto, ai sensi del quarto comma dell'articolo cinque del presente statuto;

5) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo;

6) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

7) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;

8) designare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti ed Organismi;

9) deliberare ogni e qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati al Consiglio Direttivo, o all'Assemblea generale.

Pertanto, tra le altre, ha le seguenti facoltà:

a) compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto nell'ambito del fido concesso, aperture di credito e/o sovvenzioni, operazioni di leasing immobiliare;

b) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissioni, dell'istituto di Credito Fondiario o di Mediocredito, del servizio di conti correnti postali, di Banche, Casse di Risparmio, Casse Rurali ed Agrarie e presso ogni altro ufficio pubblico e privato;

c) transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori, promuovere avvocati e procuratori alle liti, nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti;

10) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Articolo 25)

- Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea.

I Vice Presidenti, nel numero previsto dall'articolo quattordici del presente Statuto, debbono appartenere a differenti Sindacati provinciali di categoria e/o Sezioni Provinciali di Prodotto.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La durata quadriennale del mandato diventa operativa immediatamente, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente statuto confederale.

Il Presidente e i Vice Presidenti dovranno garantire l'adeguata rappresentanza dell'Associazione in tutte le sedi nelle quali sono chiamati a proporla, pertanto dovranno esprimere i valori che l'Associazione stessa è chiamata a rappresentare in nome dei propri associati. Considerato quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1, e dall'articolo 2, del presente statuto, non potranno ricoprire tali cariche, coloro i quali non siano titolari o legali rappresentanti di aziende che detengono fascicolo aziendale, rappresentativo per coltura e/o per attività, e/o non rivestano la figura d'Imprenditore Agricolo e/o non rappresentino proprietà fondiari utilizzate, anche da terzi, a fini agricoli.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o in sua assenza dagli altri Vice Presidenti in ordine di anzianità.

Mancando i Vice Presidenti, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 26)

- Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- 3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il Comitato di Presidenza alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista nel presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea generale della Confederazione

generale dell'Agricoltura Italiana, giusta l'articolo dieci, lettera e) dello Statuto Confederale;

6) partecipare al Consiglio Direttivo della Confagricoltura Puglia.

7) proporre la decadenza della carica da Consigliere, e/o Componente del Comitato di Presidenza, per coloro, i quali risultino assenti, senza adeguata giustificazione, per più di tre riunioni dei relativi organi sociali. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, indicherà la nomina dell'eventuale sostituto e la sottoporrà alla prima Assemblea utile. Il mandato, di quanti siano eletti nella modalità descritta, scade con il termine della legislatura ordinaria. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.

Articolo 27)

- Presidente Onorario

L'Assemblea può eventualmente eleggere il Presidente Onorario fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione.

Il Presidente Onorario fa parte di diritto di tutti gli Organismi dell'Associazione e può esprimere pareri consultivi. Rimangono inalterati, e conformi a quanto previsto dal precedente statuto vigente, i poteri e le funzioni attribuiti per la carica che è stata assegnata prima dell'approvazione del presente atto. L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Articolo 28)

- Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 29)

- Collegio dei Proviviri

L'Assemblea generale dell'Associazione nomina un Collegio dei proviviri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Al Collegio dei proviviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione

del presente statuto e che non siano riservate ad altri organismi dell'Associazione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.

Articolo 30)

- Delegati comunali ed intercomunali

L'Associazione opera sul territorio delle Province Bari e Bat con l'istituzione di delegazioni aventi carattere comunale e/o intercomunale. Le delegazioni non hanno bilancio autonomo e sono alle dirette dipendenze degli organi sociali e amministrativi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Nei singoli Comuni, l'Assemblea generale dovrà deliberare l'istituzione dei delegati Comunali, rappresentanti dei soci che hanno la loro sede legale, ovvero gestiscono attività agricole, nei comuni medesimi e dagli stessi eletti con il rapporto di un delegato ogni cinquanta soci.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale con la nomina di rappresentanti per ogni realtà intercomunale, dove il numero dei soci ne dia la possibilità e con rapporto adeguato al numero complessivo espresso.

I Delegati comunali ed intercomunali partecipano all'Assemblea generale dell'Associazione.

I Delegati comunali ed intercomunali durano in carica quattro anni.

La Delegazione, comunale e/o intercomunale, dovrà indicare il/i delegati che potranno eventualmente far parte del Consiglio Direttivo, che provvederà alla designazione dei componenti del Comitato di Presidenza.

Le assemblee elettive delle delegazioni comunali e intercomunali saranno presiedute dal Presidente dell'Unione, o da suo delegato, e dal Direttore dell'Associazione. L'elezione dei delegati avverrà a scrutinio segreto, salvo parere diverso espresso all'unanimità dai presenti, ratificato dal Presidente dell'Assemblea, che sarà responsabile delle operazioni di voto. È ammessa la delega, affidata a soci aventi diritto al voto, in numero massimo di due per ogni soggetto delegato.

Articolo 31)

- Direzione e personale dell'Associazione

L'Attività dell'Associazione si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Associazione:

a) sovrintende a tutti i servizi ed Uffici dell'Associazione e ne regola l'attività.

Egli è di diritto Capo del personale;

b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i

provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

c) partecipa con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione, è segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;

d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Puglia;

e) propone, agli organi competenti, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;

f) firma congiuntamente al Presidente, tutti gli atti, contratti, documenti dell'Associazione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti.

TITOLO IV

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Articolo 32)

- Ordinamento

L'Associazione Confagricoltura Bari-Bat ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni professionali.

L'Associazione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) Sindacato Provinciale dei Proprietari-Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;
- 2) Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) Sindacato provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
- 4) Sindacato provinciale delle Forme associative che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi sindacati provinciali previa autorizzazione dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat.

I Sindacati provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre provincie, le federazioni nazionali di categoria previste dall'articolo ventiquattro del vigente statuto confederale.

È in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Associazione o al Collegio dei probiviri contro le direttive dell'Associazione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati provinciali di categoria.

Articolo 33)

- Sindacati provinciali di categoria

Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Associazione deve predisporre un proprio statuto che preveda fra l'altro i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat ed a quello della Federazione Nazionale di categoria

Lo Statuto deliberato dall'Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Confagricoltura Bari-Bat.

Articolo 34)

- Organi dell'attività economica

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Associazione Confagricoltura Bari-Bat si articola in Sezioni di prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ratificati dalla Corrispondente Federazione Nazionale di prodotto.

La sezione Provinciale dell'Associazione nazionale "Giovani Agricoltori" può nominare un proprio componente in ogni sezione di prodotto provinciale.

Articolo 35)

- Sezioni di prodotto provinciali

Confagricoltura Bari-Bat costituisce, per i prodotti di interesse, le Sezioni di Prodotto alle quali sono assegnati i soci in relazione alle produzioni rappresentate.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti conforme ai criteri fissati dalla Confederazione, nonché possono eleggere altri titolari di imprese che per le loro caratteristiche, dimensioni, redditività, capacità organizzative, siano rappresentative del territorio.

Non potranno essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto fanno parte dell'Assemblea dell'Unione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

TITOLO V

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Articolo 36)

- Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.

Articolo 37)

- Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza dell'Associazione sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale, relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Associazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Articolo 38)

- Amministrazione

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione assume ai sensi dell'articolo 11 del D.L.vo 472/97, il debito per le eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazioni commesse senza dolo o colpa grave dei rappresentanti e/o dagli Amministratori e/o dipendenti dell'Associazione stessa nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Articolo 39)

- Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea generale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 40)

- Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea generale, convocata in via straordinaria.

In tal caso in deroga all'art. 13, per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 41)

- Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea generale.

In tal caso, per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42)

Fino alla costituzione degli organi ed all'elezione delle cariche dell'Associazione in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Articolo 43)

Il presente Statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo Confederale.

Articolo 44)

L'indicazione nominativa, che l'Associazione dovrà effettuare per assolvere a quanto previsto al comma 13 dell'articolo 22, tenendo nella dovuta considerazione la presenza, nel proprio ambito territoriale di competenza, di due entità Provinciali, Bari e BAT, considerando che faranno parte del Consiglio di Federazione il Presidente Provinciale in carica oltre a un numero di consiglieri stabilito sulla base di parametri indicati dallo Statuto della Federazione, dovrà prevedere la presenza in Consiglio Federale di un rappresentante della Provincia BAT ogni tre consiglieri nominati aventi diritto per conto dell'Associazione. Qualora il Presidente della Associazione in carica sia espressione territoriale della BAT, tale obbligo s'intende assolto.

Articolo 45)

E' facoltà della Confederazione richiedere modifiche, alle disposizioni statutarie proposte dall'Associazione, in fase di valutazione di ratifica delle stesse.

Il Consiglio Direttivo può apportare allo statuto, tutte le modifiche che fossero richieste, in detto contesto, dalla Confederazione nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusta l'articolo trentanove dello statuto confederale. Le modifiche, eventualmente applicate, saranno ratificate dalla prima assemblea straordinaria utile successiva all'effettuazione delle stesse.

Articolo 46)

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale prevalgono le disposizioni del medesimo.

Amministratore Alcos

Giulio R.



APPENDICE ALLO STATUTO DELLA CONFAGRICOLTURA BARI-BAT
CODICE ETICO DI CONFAGRICOLTURA BARI-BAT

PREMESSA

"CONFAGRICOLTURA BARI-BAT" ritiene doveroso, per una categoria imprenditoriale impegnata a contribuire allo sviluppo economico ed alla crescita civile del Paese, ricondurre le proprie attività ed i propri comportamenti in un quadro di comportamenti eticamente corretti.

Comportamenti eticamente scorretti possono creare grave danno all'immagine di una intera categoria.

L'eticità del comportamento non è da intendersi nel significato basilare di osservanza delle norme di legge e dello statuto ma come il miglior comportamento sempre, in relazione ai mezzi ed ai fini sia come singoli sia come gruppo.

"CONFAGRICOLTURA BARI-BAT" considera valori di riferimento le Istituzioni, la libera iniziativa, la proprietà privata, l'autonomia, il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo della competitività. Questa avviene mediante la valorizzazione delle competenze tecnico professionali dell'imprenditore e dei suoi collaboratori attraverso interventi di formazione continua e permanente.

ASSOCIATI

L'imprenditore che aderisce a Confagricoltura si impegna a rispettare leggi e contratti, a favorire la crescita professionale dei collaboratori ed a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, di contribuire alle scelte dell'Associazione tenendo come obiettivo primario l'interesse dell'intera categoria, a rispettare le direttive dell'Associazione e ad esprimere le posizioni personali preventivamente nelle sedi deputate al dibattito interno.

DIRIGENTI

L'imprenditore che assume incarichi associativi si impegna a farlo per spirito di servizio verso gli associati, per questo tutte le cariche sono gratuite, a mantenere un atteggiamento di lealtà e responsabilità verso l'Associazione uniformandosi alle direttive della stessa, a fare uso riservato delle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della propria carica, a trattare gli associati con pari dignità, a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle varie istanze esprimendo le posizioni personali nelle sedi deputate al dibattito, a rimettere il mandato qualora per motivi professionali o oggettivi la permanenza possa essere dannosa per l'immagine dell'Associazione o della categoria.

RAPPRESENTANTI ESTERNI

L'imprenditore che è scelto secondo le norme statutarie per rappresentare l'Associazione in enti esterni oltre agli obblighi di cui sopra si impegna garantendo l'interesse dell'ente designato, a seguire gli indirizzi che

l'Associazione, a dare e ad informare costantemente la stessa
sullo svolgimento del mandato concordando ogni ulteriore
incarico, a rimettere il mandato per cause di incompatibilità
o impossibilità ad una partecipazione continuativa e comunque
a richiesta dell'Associazione.

Il Collegio dei Proibiviri è demandato alla verifica del
rispetto delle norme comportamentali di cui sopra.

Memore del Cor

Labu R



La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 59 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Grumo Appula, 10 gennaio 2023